

67.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1422	Disegno di legge di conversione n. 1179:	
Atti di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535 (Annunzio della trasmissione)	1422	(Articolo unico)	1399
Disegni di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1419	(Modificazioni apportate dalle Commissioni)	1400
Disegni di legge nn. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1070, 1108, 1109:		(Articoli del relativo decreto-legge)	1401
(Articoli)	1381	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	1410
(Ordine del giorno riferito al disegno di legge n. 1109)	1393	(Ordini del giorno)	1413
Disegno di legge S. 535 (approvato dal Senato) n. 1234 (Articoli)	1394	Missioni valedoli nella seduta del 5 ottobre 1994	1419
Disegno di legge S. 563 (approvato dal Senato) n. 1235 (Articoli)	1395	Proposte di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1422
		Proposte di legge:	
		(Annunzio)	1419
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1419
		Proposte di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1419

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNI DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE PER PREVEDERE, PREVENIRE E MITIGARE I DISASTRI NATURALI E TECNOLOGICI TRA I GOVERNI DELLE REPUBBLICHE DI AUSTRIA, CROAZIA, UNGHERIA, ITALIA, POLONIA E SLOVENIA, FATTO A VIENNA IL 18 LUGLIO 1992 (1016)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IL RECLUTAMENTO, L'UTILIZZAZIONE, IL FINANZIAMENTO E L'ISTRUZIONE DI MERCENARI, ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE A NEW YORK IL 4 DICEMBRE 1989 (1017)

RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 24 E 25 DELLA COSTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS), ADOTTATI DALLA XXXIX ASSEMBLEA MONDIALE DELLA SANITÀ IL 12 MAGGIO 1986 (1018)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE COLLETTIVITÀ TERRITORIALI, FATTO A VIENNA IL 27 GENNAIO 1993 (1019)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE E DI SCAMBI CINEMATOGRAFICI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO, CON NORME DI PROCEDURA, FATTO A RABAT IL 29 LUGLIO 1991 (1020)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE, TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA, FATTO A ROMA IL 4 GIUGNO 1990 (1021)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE 1989 SUL SALVATAGGIO, ATTO FINALE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO, CON ALLEGATI, FATTA A LONDRA IL 28 APRILE 1989 (1022)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR, FATTO A ROMA IL 16 GENNAIO 1992 (1023)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, CON DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA, FIRMATA A VIENNA IL 17 LUGLIO 1991 (1024)

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1994

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE, FATTO A ROMA IL 7 MAGGIO 1993 (1070)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FIRMATA A ROMA IL 20 MARZO 1990 (1108)

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DEL MAROCCO, FATTO A ROMA IL 25 NOVEMBRE 1991 (1109)

S. 535. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985 TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA BENELUX, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI, COME EMENDATO DAL PROTOCOLLO DI PARIGI DEL 27 NOVEMBRE 1990 PER L'ADESIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DAI PROTOCOLLI DI BONN DEL 25 GIUGNO 1991 PER L'ADESIONE DEI GOVERNI DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, FATTO A MADRID IL 6 NOVEMBRE 1992, NONCHÉ DELL'ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA CONVENZIONE, FIRMATA A SCHENGEN IL 19 GIUGNO 1990, DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985 TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA BENELUX, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE, RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI, ALLA QUALE HANNO ADERITO LA REPUBBLICA ITALIANA, CON L'ACCORDO FIRMATO A PARIGI IL 27 NOVEMBRE 1990, E IL REGNO DI SPAGNA E LA REPUBBLICA PORTOGHESE, CON GLI ACCORDI FIRMATI A BONN IL 25 GIUGNO 1991, CON ATTO FINALE, FATTO A MADRID IL 6 NOVEMBRE 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (1234)

S. 563. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RECANTE REVISIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UN ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO, CON ATTO FINALE, FATTA A FIRENZE IL 18 GIUGNO 1992 E IL 17 SETTEMBRE 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (1235)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1016 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1017 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non è cittadino ed ove non è stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sette anni.

2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la

promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non è cittadino ed ove non è stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto è commesso né essere stato inviato in missione ufficiale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

ART. 4.

1. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell'articolo 3 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a quattordici anni.

ART. 5.

1. Non è punibile chi ha commesso alcuni dei fatti previsti dalla presente legge con l'approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.

ART. 6.

1. È punito secondo la legge italiana:

a) il cittadino che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4, salvo che ne venga concessa o accettata l'estradizione;

b) lo straniero che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4 esclusivamente nel caso in cui si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata concessa o accettata l'estradizione.

ART. 7.

1. L'articolo 244 del codice penale è così modificato:

a) nel primo comma le parole: « cinque a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei a diciotto anni »;

b) nel secondo comma le parole: « due a otto anni » e « tre a dieci anni » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « tre a dodici anni » e « cinque a quindici anni ».

2. Nel primo comma dell'articolo 288 del codice penale le parole: « tre a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro a quindici anni ».

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1018 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanità il 12 maggio 1986.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 3 dell'articolo 25 degli emendamenti stessi.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1019 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1020 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione e di scambi cinematografici tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con norme di procedura, fatto a Rabat il 29 luglio 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1994-1996, valutato in lire 10 milioni annue per ciascuno degli anni 1994 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1021 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXII dell'Accordo medesimo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 24 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1022 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione medesima.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1023 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo medesimo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 61.000.000 per l'anno 1994, in lire 54.000.000 per l'anno 1995 e in lire 61.000.000 annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1024 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1070 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1108 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1109 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del Trattato stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato il lire 49 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

valutando con preoccupazione il perdurare di episodi di violazione dei diritti umani in Marocco ed in particolare nelle zone del Sahara occidentale occupato militarmente dalle truppe di Rabat;

valutate altresì negativamente in tale contesto le disposizioni dell'articolo 6 del trattato di amicizia con il Marocco in merito alla cooperazione nel campo delle forze armate;

impegna il Governo

ad intensificare gli sforzi e le iniziative nei confronti del Marocco affinché:

siano rispettati i diritti umani e siano liberati i detenuti incarcerati per motivi politici o di opinione;

sia rispettato il trattato di pace del 1991 (fatto proprio con risoluzione 690/91 dal consiglio di sicurezza dell'ONU) sottoscritto con il Fronte Polisario;

sia attuata la risoluzione 907/94 del Consiglio di sicurezza dell'ONU attraverso l'indizione di un *referendum* di autodeterminazione libero, giusto e imparziale, organizzato, controllato e sovrinteso dall'ONU in cooperazione con l'OUA.

(9/1109/1).

Brunetti, Crucianelli, Boffardi.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1234 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) il Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal Protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai Protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992;

b) l'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della

Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con Atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del Protocollo stesso ed all'Accordo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1235 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, con Atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione medesima.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 515, RECANTE
PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA
LOCALE PER L'ANNO 1994 (1179)*

—

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI**

1. Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 febbraio 1994, n. 131, ad esclusione di quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994, n. 410.

3. Il termine relativo all'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal

comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 28 febbraio 1995.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1995.

5. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 3 e 4 entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini ivi previsti; le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Al terzo comma dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1973, n. 637, dopo le parole: "Ministro per l'interno," sono inserite le seguenti: "e comunque in misura non inferiore al 50 per cento degli stessi," ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (Modificazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507). — 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, al comma 2, le parole: "Il pagamento della imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento dell'imposta può essere effettuato anche mediante versamento a mezzo conto corrente postale";

b) all'articolo 50, al comma 4, le parole: "Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento della tassa può essere effettuato anche mediante versamento a mezzo di conto corrente postale";

c) all'articolo 56, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-ter. Il comune può rideterminare liberamente le tariffe della tassa di cui al capo II, purché il relativo gettito non sia inferiore di oltre il 10 per cento rispetto a quello dell'anno precedente. La rideterminazione delle tariffe non deve comunque avvenire in modo tale che per una o più categorie siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dell'anno precedente" ».

All'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Il termine del 31 ottobre di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito, per il bilancio di previsione per il 1995, al 31 gennaio 1995 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Contributi in favore di enti locali).

1. Per l'anno 1994 è autorizzata, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 75.000 milioni. Detto importo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. A partire dall'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è maggiorato di lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo è distribuito secondo le modalità previste dal secondo periodo della lettera b) e dal terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. A decorrere dall'anno 1995 il suddetto importo può essere integrato, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento che dovessero essere ulteriormente attivate rispetto a quelle già definite.

3. Per l'anno 1994, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 125.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 50.000 milioni a favore del comune di Palermo. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmet-

tere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1994; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

4. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al precedente comma, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'ammontare dei trasferimenti spettanti agli enti locali della regione Valle d'Aosta ai sensi del presente articolo ed effettuati nei confronti della regione stessa, sono assoggettati alla disciplina del comma 6 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni per gli enti locali dissestati).

1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è così sostituito:

« 14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio:

COMUNI

FASCIA DEMOGRAFICA		RAPPORTO MEDIO DIPENDENTI/POPOLAZIONE
fino a	999 abitanti	1/95
da 1.000 a	2.999 abitanti	1/100
da 3.000 a	9.999 abitanti	1/105
da 10.000 a	59.999 abitanti	1/95
da 60.000 a	249.999 abitanti	1/80
oltre	249.999 abitanti	1/60

PROVINCE

FASCIA DEMOGRAFICA		RAPPORTO MEDIO DIPENDENTI/POPOLAZIONE
fino a	299.999 abitanti	1/520
da 300.000 a	499.999 abitanti	1/650
da 500.000 a	999.999 abitanti	1/830
da 1.000.000 a	2.000.000 abitanti	1/770
oltre	2.000.000 abitanti	1/1000

A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52. ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e non ottengano entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

3. Per il finanziamento dell'onere delle retribuzioni relative al personale proveniente da enti dissestati, in base alle disposizioni dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, si provvede alla devoluzione agli enti locali destinatari del contributo previsto dalla legge 28 ottobre 1986, n. 730, e all'assegnazione della differenza sulla quota accantonata di fondo ordinario ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

4. Ai comuni e alle amministrazioni provinciali che hanno deliberato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio 1994 non si applica la decurtazione dei trasferimenti erariali ordinari prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. La relativa spesa, valutata in lire 17 miliardi per il 1994, lire 12,2 miliardi per il 1995 e lire 12,4 miliardi per il 1996, è finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle amministrazioni provinciali in dissesto spetta il contributo di adeguamento ad un'unica media nazionale dei trasferimenti erariali ai sensi del comma 5 dell'articolo 25, del decreto-legge n. 66 del 1989. Il contributo è assegnato con le modalità previste dal citato articolo 25 e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. La relativa spesa è finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

6. Il comma 3, primo periodo, dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente: « Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono il piano di

estinzione ». La disposizione si applica anche agli enti locali dissestati per i quali non sia intervenuta l'approvazione del piano di estinzione.

7. Il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente: « Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione, è determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione, spettano inoltre i rimborsi di spese previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato ». La disposizione si applica anche agli organi straordinari di liquidazione che non hanno presentato il rendiconto della gestione.

8. Il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione, di cui al comma 3, terz'ultimo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 è fissato in diciotto mesi decorrenti dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno.

9. Il termine di quattro mesi previsto dal comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, per l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, è sospeso dai rilievi o dalle richieste della commissione di ricerca per la finanza locale e riprende a decorrere dopo il ricevimento della risposta. Per le risposte, la commissione fissa un termine che comunque non può essere superiore a sessanta giorni dal ricevimento.

10. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993, non compete all'organo straordinario di liquidazione degli enti locali dissestati l'amministrazione dei residui attivi e passivi riguardanti rispettivamente i fondi a gestione vincolata, l'attivazione di mutui passivi per investimenti, nonché il pagamento delle correlative spese.

11. Agli enti locali dissestati ed agli enti locali che non abbiano integralmente ricostituite le somme a specifica destinazione utilizzate per il pagamento di spese correnti, al fine di evitare che finanziamenti destinati alle opere pubbliche siano sottratti alla loro finalità, è fatto divieto di applicare le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ove i predetti enti siano compresi tra i comuni indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e nell'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4.

12. Per le spese della liquidazione, l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati può richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che è autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del 10 per cento dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale viene comunicata alla prima adunanza utile.

13. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione è consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi stipulino la polizza assicurativa prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con oneri a carico della liquidazione.

14. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilità personale.

15. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alle dimensioni dell'ente e della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale fino al massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.

16. Nel caso in cui l'assegnazione di personale fosse documentatamente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può incaricare, anche ai fini del comma 12 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, professionisti ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, avente la durata massima di un anno, autorizzato dal Ministro dell'interno con proprio decreto, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.

17. Continuano ad applicarsi anche agli enti locali dissestati, al pari degli altri enti, le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

18. Per gli enti locali che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario l'efficacia della delibera di assunzione dei mutui da adottare per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 475, è subordinata al parere favorevole espresso dalla commissione di ricerca per la finanza locale. A tale fine gli enti inviano la delibera entro dieci giorni dalla sua adozione e la commissione di ricerca deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione.

19. I pignoramenti in danno delle aziende di trasporto degli enti locali conseguenti a procedure esecutive relative a fatti di gestione riferiti agli esercizi dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 hanno efficacia e vincolano esclusivamente le somme corrisposte a titolo di ripiano del disavanzo di tali esercizi finanziari dagli enti locali, dalla regione, dallo Stato o da altri enti pubblici. Ai fini suddetti l'azienda è tenuta ad attivare uno specifico capitolo presso cui affluiscono le somme aventi quale causale il ripiano del disavanzo degli esercizi dal 1987 al 1993. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi in violazione del primo periodo del presente comma non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

ARTICOLO 3.

(Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie).

1. In deroga al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 66 del 1989, i comuni, in occasione del primo versamento alle province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto della quota del 10 per cento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono autorizzati a trattenere dalla quota stessa il maggiore importo della quota versata alle province per l'imposta medesima dell'anno 1989 e risultante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1994 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 1993.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1995 di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il 30 novembre 1994, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4, articolo 4, del decreto-legge n. 8 del 1993. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 21, del citato decreto-legge n. 8 del 1993, le quote dei contributi statali previste al comma 2, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua può essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato.

4. Al comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, le parole: « commi da 5 a 18 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 5 a 8 ».

ARTICOLO 4.

(Disciplina dei flussi finanziari dei comuni).

1. Per l'anno 1994, i contributi ordinari spettanti ai comuni a valere sul fondo di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono corrisposti in due rate. La

prima rata è corrisposta entro il mese di febbraio 1994 ed è commisurata al 65 per cento dell'ammontare del contributo ordinario 1994 già comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1993; la seconda rata è corrisposta entro il mese di settembre 1994.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto-legge n. 359 del 1987, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6, possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per un importo superiore all'anticipazione di tesoreria e, comunque, per un importo non superiore all'ammontare della perdita di gettito dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1994 conseguente all'applicazione delle nuove tariffe d'estimo.

3. Qualora le entrate a specifica destinazione non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire una disponibilità corrispondente alla perdita di gettito dell'ICI per il 1994 derivante dalle rettifiche d'estimo, i comuni di cui al comma 2 sono autorizzati a ricorrere, per l'importo differenziale, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria anche in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Le anticipazioni straordinarie possono essere attivate, per l'importo che residua dopo l'applicazione del comma 2, dal 1° novembre 1994 e sono estinte con le somme provenienti dalla corresponsione della prima rata dei contributi ordinari relativi all'anno 1995. Gli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie sono rimborsati dallo Stato ai comuni sulla base di apposita certificazione, sottoscritta dal segretario e dal ragioniere, da trasmettere al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 30 aprile 1995. *Le modalità della certificazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, entro il 31 gennaio 1995.*

4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6 prevedono, nei bilanci di previsione dell'anno 1994, un ammontare dei contributi ordinari comprensivo anche dei trasferimenti statali, in termini di competenza, corrispondenti al minor gettito dell'ICI 1994 derivante dalle rettifiche delle tariffe d'estimo; detti trasferimenti sono calcolati escludendo comunque il minor gettito dell'ICI conseguente alle eventuali maggiori detrazioni deliberate dal comune per l'abitazione principale.

5. Il termine per deliberare il bilancio di previsione dell'anno 1994, resta fissato al 15 maggio 1994 per i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6.

ARTICOLO 5.

(Proroga dei termini).

1. Il termine relativo all'applicazione progressiva della contabilità economica, previsto dalla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 1° gennaio 1996.

ARTICOLO 6.

(Modifiche alle tariffe d'estimo).

1. I prospetti annessi al presente decreto sostituiscono o integrano, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni in essi indicati, le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993.

2. Per effetto delle decisioni della commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, e del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457, sono stabilite le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane relative ai comuni di Casatenovo, Cassago Brianza e Cassina Valsassina, siti in provincia di Como, e al comune di Pont Canavese, sito in provincia di Torino, indicate nei prospetti annessi al presente decreto.

3. Sono annullate, con ripristino di quelle precedentemente vigenti, le tariffe d'estimo indicate nei prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993, relative ai comuni di San Marco in Lamis, sito in provincia di Foggia, zona censuaria prima, categoria A/1, classe unica; di Filignano, sito in provincia di Isernia, zone censuarie prima e seconda, categoria A/1, classe unica; di Santa Marina, sito in provincia di Salerno, zona censuaria prima, categoria A/1, classi da 1 a 5; di Moncalieri, sito in provincia di Torino, zona censuaria seconda, categoria C/4, classe unica; di Salzano, sito in provincia di Venezia, zona censuaria unica, categoria A/1, classe unica; di Crescentino, sito in provincia di Vercelli, zona censuaria prima, categoria A/1, classi 1, 2 e 3, e zona censuaria seconda, categoria A/1, classe unica; di Boiano, sito in provincia di Campobasso, zona censuaria seconda, categoria C/3, classe unica; di Monteiasi, sito in provincia di Taranto, zona censuaria seconda.

4. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 568 del 1993.

5. L'Amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Per i comuni, relativamente ai quali, per effetto del presente articolo, sono modificate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993, il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, resta fissato al 12 maggio 1994.

ARTICOLO 7.

(Contributo alle istituende amministrazioni provinciali).

1. Per l'anno 1994 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'assegnazione di contributi a favore delle province di Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone e Vibo Valentia. La spesa è ripartita in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni per il comune di Roma).

1. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti negli anni 1992 e 1993, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, è confermata sino al 31 dicembre 1994, per il complessivo importo di lire 380 miliardi. I mutui sono assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453.

ARTICOLO 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 4 e 7 per il triennio 1994-1996, pari a lire 378,5 miliardi per l'anno 1994, lire 135 miliardi per l'anno 1995 e lire 125 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 178,5 miliardi per l'anno 1994 e lire 10 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Per i prospetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 515 del 1994 si veda lo stampato n. 1179.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

5-ter. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista dal capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 ».

1. 1.

Agostinacchio.

ART. 2.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. L'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, si intende applicabile anche alle comunità montane.

2. 1.

Moioli, D'Aimmo, Soro.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è inserito il seguente:

« 6-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale de-

gli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dal decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1993, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si applica agli enti locali ancorché dissestati, i cui organici per effetto del provvedimento di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 ».

2. 2. Castellani, Pinza, Trinca, Lucchese, Sacerdoti.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« 14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale che risulterà in esubero rispetto alla dotazione organica determinata ai sensi del comma 5 del presente articolo, nei limiti massimi di spesa per il personale di cui al decreto ministeriale 9 giugno 1994. Al personale eccedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 ».

2. 3. Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone, Garavini.

Al comma 1, dopo il capoverso 14 aggiungere il seguente:

« 14-bis. Per i comuni con più di 800.000 abitanti in stato di dissesto o che dovessero deliberare tale stato nel triennio 1994-1996 è possibile derogare il rapporto

medio dipendenti-popolazione entro un tetto massimo del 10 per cento qualora ciò sia congruamente motivato per la funzionalità dei servizi ».

2. 4. Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone, Garavini.

Sopprimere il comma 2.

2. 5. Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone, Garavini.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alla data del 28 febbraio 1994.

2. 6. Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone, Garavini.

ART. 3-bis.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 9, al comma 2, le parole: « Il pagamento della imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al comune » sono sostituite dalle seguenti: « Il pagamento dell'imposta è effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ».

3-bis. 1.

Malvezzi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 50, al comma 4, le parole: « Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune » sono sostituite dalle seguenti: « Il pagamento della tassa è effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale ovvero direttamente

presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ».

3-bis. 2.

Malvezzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso 11-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'esercizio 1995 il comune con propria delibera può rideterminare entro il 30 novembre 1994 le tariffe di talune categorie, ovvero esonerarle dal pagamento, per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, purché il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il disposto del comma 11-bis.

3-bis. 3.

Castellazzi.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 504 del 1992).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Le aliquote in misura progressiva sono stabilite con deliberazione approvata dal consiglio comunale, su proposta della giunta, entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

2. Le aliquote devono essere deliberate in misura compresa tra il 2 per mille e il 6 per mille, in proporzione alle unità immobiliari possedute dai soggetti passivi. Per gli immobili che risultino non locati, ovvero per gli immobili locati, qualora non sia stata effettuata la registrazione del contratto di locazione, ove questa sia obbligatoria, si applica un'aliquota pari all'8 per mille. L'aliquota deliberata dal consiglio comunale e quella relativa a unità immobiliari non locate non si applicano

alle unità immobiliari insistenti in fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 6 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4 ».

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituita dalla seguente:

« a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dagli Istituti autonomi case popolari e loro consorzi, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, dalle organizzazioni del volontariato e dalle organizzazioni non governative ».

3. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« i-bis) l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che abbia un valore determinato sulla base degli estimi catastali inferiore a 250 milioni. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi l'esenzione spetta a ciascuno di essi. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

i-ter) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ».

4. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è abrogato.

4. 01. Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone, Garavini.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: al 1° gennaio 1996 con le seguenti: al 30 giugno 1995.

5. 1. Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone, Garavini.

Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

1-bis. Per l'esercizio 1995 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 30 novembre 1994. Decorso il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

1-ter. Il termine del 31 ottobre previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1995 è differito al 30 novembre 1994.

5. 2.

Governo.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche alle norme in materia di iscrizione all'albo dei concessionari del servizio accertamento e riscossione tributi comunali).

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono soppresse le parole: « costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o azioni siano possedute da altre società di capitale, è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili ».

5. 01.

Bono, Mastrangeli.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 3.500 milioni con le seguenti: 15.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1:

sostituire le parole: lire 378,5 miliardi per l'anno 1994 con le seguenti: lire 390 miliardi per l'anno 1994;

sostituire le parole: lire 178,5 miliardi per l'anno 1994 con le seguenti: lire 190 miliardi per l'anno 1994.

7. 1. Muzio, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Pistone, Garavini.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in considerazione della precaria situazione economica del paese e dei conseguenti tagli di spesa in tutti i settori;

impegna il Governo

a non stanziare più, per il futuro, se non con provvedimenti legislativi specifici, ulteriori somme al di là di quelle già stabilite ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge in oggetto, per il proseguimento degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

a vigilare e promuovere gli opportuni accertamenti per verificare la realizzazione delle opere.

(9/1179/1).

Roscia, Malvezzi.

La Camera,

premesso che:

appare ormai non ulteriormente dilazionabile la conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994, senza la quale, in termini di immediatezza, si rischierebbe di vedere l'approvazione dei bilanci degli enti locali per il 1994 posticipata rispetto a quella relativa al 1995;

l'esigenza di consentire un esame spedito del provvedimento consiglia, anche in considerazione della prossima fase di chiusura dell'anno di riferimento;

si pone l'esigenza di richiamare il Governo sull'urgenza di definire l'adozione, nel rispetto delle procedure di legge, di alcuni provvedimenti di diretto interesse degli enti locali per una corretta impostazione del loro rapporto democratico con le popolazioni amministrato,

impegna il Governo:

ad assicurare l'assegnazione ai comuni, anche per l'anno 1994, della somma di lire 100 miliardi per l'assistenza sanitaria agli indigenti, fino ad oggi vanificata dalla mancata conversione in legge dei decreti-legge n. 164 e n. 273 del 1994 contenenti la citata previdenza;

ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti, almeno per il prossimo 1995, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, mutui ventennali con onere a diretto carico del bilancio dello Stato, per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei RSU, incluso l'acquisto di mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi, per interventi di revisione degli impianti elettrici e degli impianti di riscaldamento in strutture di diretta competenza dei comuni e per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;

a prevedere il rifinanziamento e la riapertura dei termini per l'utilizzazione della procedura prevista dall'articolo 6 della legge 19 marzo 1993, n. 68, per il finanziamento degli espropri realizzati dagli enti locali o da consorzi fra enti locali;

a consentire, anche nell'esercizio 1995, l'impiego da parte degli enti locali delle quote non ancora utilizzate dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari relativi agli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992;

a provvedere nel 1995 ad una ulteriore assegnazione finanziaria di carattere straordinario per favorire il regolare avvio funzionale delle nuove province di Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Lecco, Rimini, Prato, Crotone e Vibo Valentia;

a differire al 31 dicembre 1994, con riconoscimento dei debiti contratti sino al 31 dicembre 1993, il termine di cui all'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge

12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.

(9/1179/2) « Ferrante, Manca, Mariani, Cennamo, Turci, Campatelli, Brunale, Visco, Agostini, Magda Negri, Sitra, Vannoni, Solaroli, Bova, Oliverio, Olivo, Lombardi, Dalla Chiesa, Soriero, De Julio, Reale, Commisso, Saraceni, Boselli, De Benetti, Muzio, Pistone, Luigi Marino, Carazzi ».

La Camera,

premesso che:

la legge n. 142 del 1990 prevede l'istituzione di nove nuove province;

la stessa legge demanda alle province compiti fondamentali per la gestione ed il governo delle realtà locali;

una sia pur parziale autonomia degli enti locali si può realizzare solo attraverso una corretta amministrazione che disponga di risorse sufficienti per il governo e la pianificazione del territorio;

il presente decreto stanziava lire 3 miliardi e 500 milioni complessivamente per tutte le nuove province;

l'aumento di lire 500 milioni rispetto allo stanziamento previsto dalla legge n. 142 del 1990 risulta del tutto insufficiente allo scopo per cui esso è stato previsto dall'articolo 7 del presente decreto,

impegna il Governo

a voler provvedere anche nel corso della finanziaria 1995 ad uno stanziamento congruo al fine di dotare le nuove province di effettiva operatività.

(9/1179/3) « Castelli, Gibelli, Emanuele Basile, Cirrucci, Caselli, Conti ».

La Camera,

premessi che l'articolo 20 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito con la legge n. 68 del 19 marzo 1993, autorizzava le regioni a contrarre mutui per il ripiano dei disavanzi di amministrazione;

tra le altre condizioni, la citata norma richiede espressamente l'attivazione massima, da parte delle regioni che intendano avvalersene, della rispettiva capacità impositiva;

nell'ambito della capacità impositiva regionale, è annoverata quella relativa all'imposta sulla benzina, la cui attivazione da parte di alcune regioni attraverso apposite leggi, ha trovato impedimenti nell'approvazione, da parte del Governo, delle leggi medesime;

conseguentemente le regioni sono poste nella impossibilità di attivare uno strumento ad esse consentito dall'ordinamento, e quindi di procedere al ripiano dei disavanzi, atto quest'ultimo essenziale per la corretta approvazione dei bilanci di esercizio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure che superino l'attuale impossibilità, da parte delle regioni, di utilizzo della previsione di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 8 del 1993, dipendente dalla difficoltà di applicazione della normativa in materia di imposta regionale sui carburanti.

(9/1179/4).

« Agostinacchio ».

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 5 ottobre 1994.**

Aloi, Anedda, Arata, Asquini, Bonino, Vincenzo Bianchi, Biondi, Brugger, Casini, Costa, Comino, D'Onofrio, Gasparri, Gnutti, Latronico, Leonardelli, Marano, Maroni, Martino, Matteoli, Mattina, Melandri, Meo Zilio, Mirone, Mitolo, Parisi, Parlato, Antonio Rastrelli, Rocchetta, Rodeghiero, Scarpa Bonazza Buora, Tarditi, Teso.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 4 ottobre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GUBETTI e MELUZZI: « Norme per la riorganizzazione della assistenza psichiatrica e per la tutela dei malati di mente » (1380);

SCHETTINO: « Norme per l'utilizzazione del titolo professionale di "commercialista" » (1381);

VENEZIA: « Modifica all'articolo 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1382);

PATARINO e PEZZOLI: « Istituzione dell'albo professionale dei consulenti-operatori della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia » (1383);

BATTAGLIA: « Modifiche all'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti » (1384).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

SCALIA ed altri: « Norme per l'utilizzo di carta riciclata o ecologica da parte delle amministrazioni pubbliche » (99) (*Parere della V e della VIII Commissione*);

MUZIO ed altri: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di concessione del permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari » (972) (*Parere della XI e della XII Commissione*);

BALOCCHI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di computo del periodo di aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento euro-

peo, al Parlamento nazionale e nei consigli regionali » (1050) (*Parere della V e della XI Commissione*);

ZELLER ed altri: « Istituzione presso la Comunità europea di rappresentanze permanenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano » (1052) (*Parere della III, della V Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

MUSSOLINI e VINCENZO BASILE: « Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di inquadramento degli aiuti ospedalieri nel secondo livello dirigenziale » (1098) (*Parere della V, della XI e della XII Commissione*);

MEALLI: « Norme a tutela della lingua italiana e delle lingue estere delle minoranze esistenti in Italia » (1208) (*Parere della II, della V, della VII e della X Commissione*);

VALENSISE ed altri: « Disciplina giuridica dei segretari comunali e provinciali » (1212) (*Parere della V e della XI Commissione*);

VALIANTE e DE ROSA: « Istituzione della provincia del Cilento » (1218) (*Parere della V e della XI Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CORLEONE: « Modifiche allo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in relazione alle leggi elettorali e alla composizione delle giunte » (1305);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BASSANINI ed altri: « Modifica dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione governativa d'urgenza » (991);

alla II Commissione (Giustizia):

VENDOLA ed altri: « Disposizioni in materia di unioni civili » (845) (*Parere della I, della IV, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione*);

MAZZUCA e POZZA TASCA: « Nuove norme a tutela della persona contro la violenza sessuale » (1076) (*Parere della I e della XII Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

S. 590. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare fra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991 » (*approvato dal Senato*) (1332) (*Parere della I e della II Commissione*);

S. 595. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991 » (*approvato dal Senato*) (1335) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XIII Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

DORIGO ed altri: « Norme per la pianificazione delle spese della difesa » (984) (*Parere della I, della V, della VIII e della X Commissione*);

alla V Commissione (Bilancio):

CAMPATELLI ed altri: « Norme sulla compensazione di crediti vantati da imprese nei confronti dell'EFIM » (668) (*Parere della I, della II, della VI, della X e della XI Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

PASETTO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità degli atti della federazione italiana gioco calcio e del CONI » (1166) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

TARADASH ed altri: « Nuovo ordinamento della professione giornalistica e istituzione della carta d'identità professionale del giornalista » (1313) (*Parere della I e della II Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

TURRONI ed altri: « Norme quadro per la realizzazione di percorsi ciclabili integrati » (123) (Parere della I, della V e della IX Commissione);

GALLETTI ed altri: « Abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ai fini della restituzione ai consigli comunali del governo urbanistico del territorio, relativamente ai programmi di edilizia residenziale per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata »; (149) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

MATTIOLI ed altri: « Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale » (772) (Parere della I, della II, della V, della VII, della X, della XI, della XII, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

SCOTTO di LUZIO ed altri: « Legge quadro sulle calamità naturali » (822) (Parere della I, della V, della VI, della X, della XI e della XIII Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

PROCACCI ed altri: « Divieto di produzione, importazione e vendita di pellicce sul territorio nazionale e norme per la riconversione delle aziende del settore » (89) (Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione);

SCALIA ed altri: « Norme concernenti l'esercizio dei distributori di carburante, la tutela della salute degli addetti e dei cittadini, la salvaguardia dell'ambiente » (431) (Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione);

CORLEONE: « Norme per la limitazione della pubblicità e del commercio delle bevande alcoliche » (883) (Parere della I, della II, della VII, della IX e della XIII Commissione);

BRUNALE ed altri: « Modifiche all'articolo 17 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche » (904) (Parere della I, della V e della VI Commissione);

BISTAFFA: « Disciplina dell'attività di produzione di generi di gelateria » (1073) (Parere della I, della XI, della XII e della XIII Commissione);

DEVECCHI ed altri: « Istituzione di una casa da gioco stagionale in San Pellegrino Terme e Gardone Riviera » (1244) (Parere della I, della II e della V Commissione);

SCALIA ed altri: « Nuove norme in materia di elettrodotti a tutela dell'igiene e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro » (104) (Parere della I, della V e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

alla XI Commissione (Lavoro):

INNOCENTI ed altri: « Norme in tema di comando temporaneo di manodopera da parte di imprese costituite in forma cooperativa, a ciò autorizzate, e di tutela dei lavoratori » (185) (Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della X, della XII, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

LIUZZI ed altri: « Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1127) (Parere della I, della IV, della V e della VII Commissione);

PAOLONI ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, in materia di determinazione della nozione di lavoratore agricolo dipendente » (1143) (Parere della I e della X Commissione, nonché della XIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

GIUGNI e MATTINA: « Disciplina della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo » (1174) (Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

CORDONI ed altri: « Norme per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in ambiente domestico » (877) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione*);

CAVERI: « Modifiche alle leggi 2 dicembre 1975, n. 644, e 12 agosto 1993, n. 301, in materia di consenso al prelievo di organi e di tessuti da cadavere a scopo terapeutico » (1025) (*Parere della I, della II, della IV, della V e della VII Commissione*);

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

CORLEONE: « Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione di gravidanza » (1224) (*Parere della I Commissione*).

Assegnazione di proposte d'inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di inchiesta parlamentare sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

GIANNOTTI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione dell'immigrazione in Italia » (doc. XXII, n. 12) (*Parere della II, della III, della V, della XI e della XII Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

CACCAVALE: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la verifica della congruità e dell'efficacia degli interventi in materia di tutela delle acque » (doc. XXII, n. 10) (*Parere della I, della II, della V, della XII e della XIII Commissione*).

Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535.

Con ordinanza del 18 agosto 1994, pervenuta alla Camera il 3 ottobre, il giudice per le indagini preliminari presso la procura circondariale di Trieste ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 447 – affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni – gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti dell'onorevole Giulio CAMBER per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 595 dello stesso codice (diffamazione) (doc. IV-ter, n. 10).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.